

La terra e il diritto. La legge 168/2017 sui domini collettivi e l'indagine storico-giuridica

ULRICO AGNATI
Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

«Il problema è di unire tre vite,
la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra»
(CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 275)

Nel 2017 è stata promulgata una legge che recupera alcune tradizioni giuridiche di ambito agrario e silvo-pastorale che hanno conosciuto opposizioni frequenti, ma che non sono mai venute meno in quanto rispondenti a esigenze rilevanti per la vita dei singoli e delle comunità. Si tratta della Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in materia di domini collettivi», che sancisce il pluralismo delle forme di gestione e di sfruttamento della terra¹.

Tale provvedimento, facendo leva sui principi costituzionali, «riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» e «l'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente». Dispone inoltre che il regime giuridico di tali beni «resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»². Come evidente *ictu oculi* allo storico del diritto

1. Vd. GIULIETTI, *Norme*, 1041-1057; VOLANTE, *Un terzo ordinamento*, 1067-1115; PAGLIARI, "Prime note", 11-41; DI GENIO, *Gli usi civici; Domini collettivi*. Vd. anche, in una più ampia prospettiva, BONINI, *La proprietà*; CONTE, *Comune proprietario*, 73-94; DI PORTO, *Res*; DANI, *Il concetto*; MADDALENA, *Il territorio*; ALVAZZI DEL FRATE-FERRI, *Le proprietà*, 31-57; FERRI, *Proprietà*.

2. Riporto l'articolo 1 e l'articolo 3 della L. 20 novembre 2017, n. 168, selezionando le parti di maggior interesse in questa sede: «Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi 1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva,

la legge in esame recupera un pluralismo e un ‘comunismo’ che hanno radici profonde.

Ciò è stato posto nel debito rilievo da Paolo Grossi. Nello stesso anno di promulgazione della L. 168/2017 veniva ripubblicata, dopo quaranta anni, una sua opera che ha inciso sugli studi storico-giuridici, dalla fine degli anni Settanta sino ad oggi, dedicata allo studio degli assetti fondiari e delle forme di appartenenza. Si tratta di *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 2017 (ristampa anastatica, con integrazioni, dell'edizione Milano 1977)³. Ragionando della ristampa, Grossi ha richiamato con vivo apprezzamento la proposta di legge⁴ (che di lì ad alcuni mesi avrebbe portato alla promulgazione della L. 168/2017) ricordando, tra l'altro, che il senatore prof. Giorgio Pagliari nella sua relazione aveva fatto riferimento alle riflessioni dello stesso Grossi⁵, a ulteriore conferma della rilevanza del dialogo tra storici del diritto e legislatore.

In *Un altro modo di possedere* a fianco della dottrina vengono impiegate come fonti sia la prassi sia l'attività legislativa, e ad esse è riservata una notevole attenzione. Tra questi documenti segnalo gli *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola* (Roma, 1877-1886);

considerato come proprietà inter-generazionale; d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria». E l'articolo 3: «Art. 3. Beni collettivi 1. Sono beni collettivi: a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; [...] 3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. [...]».

3. Tra i contributi di Paolo Grossi sul tema segnalo GROSSI, *La proprietà*; GROSSI, *Il dominio*; GROSSI, *Aspetti*.

4. Proposta di legge n. 4522 “Norme in materia di domini collettivi”, senatori Pagliari ed altri, approvata dal Senato il 31 marzo 2017 e dalla Camera in via definitiva il 26 ottobre 2017.

5. GROSSI, *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*.

si tratta di un'ampia ricognizione effettuata sul campo, spesso da agronomi e geometri, per disposizione del Parlamento⁶. Questi *Atti* offrono un quadro del mondo agrario visto da molteplici angolazioni e attestano l'esistenza di numerosi e vari assetti fondiari collettivi. Si tratta di altre modalità di possedere collettivamente la terra, che debbono la loro lunga durata all'importanza che rivestono per le popolazioni locali.

Grossi rappresenta la dialettica politica tra Governo e proprietari, da un lato, che vedono gli assetti fondiari collettivi – bollati come 'gravami della proprietà' – come una realtà da superare, e, dall'altro, alcuni parlamentari attenti a preservarli. Tra questi ultimi si ricordano Giovanni Zucconi, rappresentante alla Camera del Collegio di Camerino, e Tommaso Tittoni (circoscrizione di Viterbo-Civitavecchia)⁷. I due deputati provengono dall'Italia centrale e la loro linea politica riflette la consapevolezza delle modalità di gestione e sfruttamento della terra nelle regioni d'origine. Grazie alla conoscenza dell'esperienza concreta e alla sua rappresentazione a livello politico vennero stemperati i contenuti 'liquidatori' della L. 24 giugno 1888, n. 5489 «che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, o imporre tasse a titolo di pascoli nelle ex-provincie pontificie», e della L. 4 agosto 1894, n. 397 sull'«ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio»⁸.

Nel 2017⁹ è stato pubblicato un libro che tiene anch'esso conto delle testimonianze della prassi per affrontare le questioni della terra, sebbene si occupi di una fase storica antecedente rispetto al periodo esaminato da Grossi. Si tratta del contributo monografico di Elena Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, Jovene, 2017. La fonte tecnica valorizzata dall'autrice è la pagina degli agrimensores, che mira ad obiettivi pratici ed è necessariamente anche una pagina 'giuridica'. Il profilo tecnico-pratico e insieme didattico è attestato dalle eloquenti e meritatamente celebri vignette che illustrano i manoscritti. I gromatici scrivono per formare i tecnici che sul terreno saranno chiamati a

6. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione*. Vd. anche RODOTÀ, *Il terribile diritto*.

7. Vd. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione*, 327 ss., 354 ss.; MURA, *Parlamento*, 1034 n. 88.

8. Vd. ROSATI, *La categoria*.

9. Segnalo, nello stesso anno, anche la pubblicazione dei dieci saggi che compongono il volume *Beni comuni*; essi affrontano il tema dal basso Medioevo al presente attraverso lo studio di casi inerenti il territorio toscano.

dare una regola e una misura agli spazi naturali, mediante calcoli e confini, mediante l'attribuzione di regimi giuridici differenti, tenendo conto delle relazioni della terra con singoli individui, con comunità di proprietari, con *coloniae* e *municipia*, con la *Res publica*¹⁰.

Nell'*ager populi Romani*, all'*ager privatus*, assegnato in proprietà privata ai singoli cittadini si contrappone «quello non assegnato e quindi rimasto nella disponibilità di tutti i *cives uti universitas* (l'*ager publicus*)»¹¹. Le terre giuridicamente ascrivibili all'amplessima categoria degli assetti fondiari collettivi rappresentano la necessaria integrazione della terra gestita in uso esclusivo in epoca repubblicana. Ciò emerge dal semplice raffronto tra due dati: il primo indica in almeno 6 iugeri e mezzo l'ampiezza del terreno necessario al sostentamento di una famiglia nell'evo antico¹²; il secondo riguarda le dimensioni dei terreni assegnati alle famiglie romane e può essere esemplificato richiamando Romolo, che assegnò *bina iugera*¹³, Cincinnato, che coltivava un terreno di 4 iugeri¹⁴ e Spurio Ligustino che, per sfamare la sua famiglia arrivata a contare dieci persone libere, aveva a disposizione uno iugero¹⁵. Le forme di gestione collettiva e di integrazione erano motivate anche dalle condizioni fisiche del territorio appenninico e subappenninico, un contesto in prevalenza silvo-pastorale¹⁶.

10. Vd. GABBA, *Per un'interpretazione*; vd. anche *Die römische Feldmefskunst*.

11. TASSI SCANDONE, *Terre*, 84 n. 87.

12. PEARSON, *Growth*, 144 s.

13. Varro. *R.r.* I, 10, 2: *Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebatur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt*; vd. GABBA, *Per la tradizione*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *La figura*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Heredium*; VIGLIETTI, *I bina iugera*.

14. Eutr. *Brev.* I, 17: *L. Quintius Cincinnatus dictator est factus, qui agrum quattuor iugerum possidens manibus suis colebat*.

15. Liv. XLII, 34 su cui da ultimo AGNATI, *Il censore*.

16. Vd. GABBA, *Sulle strutture*, 26, che richiama anche le ricerche di Ghino Valenti dedicate alle Marche, con riferimento alle forme di di proprietà collettiva (le 'comunanze'); tra tali indagini ne ricordo una, edita nel 1887: VALENTI, *Il rimboschimento*. Tra le fonti antiche vd. Sic. Flacc. *De cond. agr.* C, 12-19: *Postquam ergo maiores regiones ex hoste captae vacare coeperunt, alios agros diviserunt adsignaverunt; alii ita remanserunt, ut tamen populi Romani territoria essent; ut est in Piceno, in regione Reatina, in quibus regionibus montes Romani appellantur. nam sunt populi Romani territoria, quorum vectigal ad aerarium pertinet*. Sul passo TASSI SCANDONE, *Terre*, 164 n. 43. Sul contesto silvo-pastorale, con riferimento alle Marche e in particolare al territorio attualmente ricompreso nella provincia di Pesaro e Urbino, nel quale si segnala il toponimo moderno Cagli, in latino *Cale* e *Ad Calem*, *vicus* e *mutatio* sulla via Flaminia, erede di un centro già frequentato in epoca preistorica per la

L'*ager publicus*, consistente nelle terre italiche e provinciali incamerate dai Romani, conobbe una minuziosa organizzazione tecnico-giuridica, come attestano le tipologie gromatiche dell'*ager limitatus*, *centuriatus*, *scannatus*, *arcifinius*, *per extremitatem mensura comprehensus*, *ager compascuus*, *ager questorius*, gli *agri vectigales* e i *privati vectigalisque* etc., che indicano specifiche funzioni, modalità di sfruttamento, forme d'appartenenza, assetti istituzionali¹⁷.

Superando l'approccio di Rudorff e di Brugi, che si applicarono nel fornire un'interpretazione organica dei testi gromatici (una volta che Lachmann ne ebbe approntato l'edizione) senza però riuscire a formulare una soluzione giudicata soddisfacente dalla critica, il volume della Tassi Scandone porta a «comprendere un punto chiave rappresentato dal fatto che l'attitudine delle categorie gromatiche a definire e distinguere le forme giuridiche del territorio, lungi dall'apparire un aspetto eventuale, costituisce l'essenza stessa e la funzione primaria dell'intera disciplina gromatica romana»¹⁸.

Nel suo lavoro l'autrice dedica particolare attenzione alle terre pubbliche designate come *compascua*, facendo tesoro di un contributo dedicato al tema da Umberto Laffi¹⁹, tema complesso e non sempre messo correttamente a fuoco²⁰. Attraverso l'esegesi e la valorizzazione di D. 8.5.20.1 (Scaev. 4 *dig.*)²¹ e approfondendo lo studio del *compascuus* Tassi Scandone identifica «un vincolo esterno di destinazione di esso, il collegamento or-

transumanza tra l'Appennino e l'Adriatico, vd. AGNATI, *Per la storia*, 510 ss.

17. L'*ager publicus* fu oggetto di scontro politico anche aspro, in particolare nelle fasi storiche di minore espansione e la grande proprietà 'latifondistica' origina dall'appropriazione dell'*ager publicus*, superati o elusi i limiti imposti legislativamente; vd. KOLENDO, *Il contadino*, in part. 221. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, xxii, che rimarca la centralità problematica dell'*ager publicus*: «questo, seppure organizzato secondo le categorie giuridiche, non si esauriva in esse: era un tema squisitamente e sempre permeato di aspetti 'pratici' da un lato, e, dall'altro, di un fortissimo significato economico e politico». Sull'ampio tema vd. TIBILETTI, *Il possesso*; TIBILETTI, *Lo sviluppo*; BURDESE, *Studi*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Spazio*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza*; GAGLIARDI, *Colonizzazioni*; DI PORTO, *Res*.

18. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, xix.

19. LAFFI, *L'ager*.

20. Vd., ad es., SCHERILLO, *Lezioni*, 187 s.; BURDESE, *Studi*, 123 s.; SERENI, *Comunità*, 446 ss.

21. D. 8.5.20.1: *Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, cum eius voluntatis venditores fuerint,*

ganico con altri fondi e la natura del diritto di certi privati su tale territorio»²². La studiosa, tra l'altro, analizzando una delle figure in cui si articola l'*ager compascuus* – i *compascua communia* – propone di considerare il compascolo in termini di pertinenza e non di servitù²³.

Nell'ambito del rapporto tra l'uomo e la terra, al di là di schemi semplicistici che mortificano la realtà e ne impediscono un efficace e armonioso dispiegarsi²⁴, ci si viene necessariamente a confrontare con una «smisurata complessità»²⁵. Per affrontarla non si può restringere la valutazione al presente e alle ipotesi inerenti il futuro. Dalle opere scientifiche specificamente ricordate, da quelle segnalate in bibliografia e da altre, non ricordate in questa sede, ma che compongono la presente ricca fioritura del filone di studi, emerge da un lato lo stimolo della contemporaneità sulle scelte dell'indagine e dall'altro lato l'attualità della storia giuridica in ragione della continuità e della comparazione diacronica. Come pure la riprova che l'indagine storica del diritto è necessaria premessa per costituire una solida base sulla quale operare la scelta tecnico-politica della legislazione. Lo è anche in questo

ut et hoc alienarent. Respondit id observandum, quod actum inter contrahentes esset: sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire. Item quaero, an, cum pars illorum priorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid iuris secum huius compascui traxerit. Respondit, cum id quoque ius fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario. Cfr. MEROTTO, *Ager*, 193-223, che, analizzando il passo citato, afferma che il nucleo giuridico del compascolo romano consiste in un nudo vincolo di destinazione; quest'ultimo è nella maggior parte dei casi dovuto a un atto dell'autorità del *princeps*.

22. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XXIV.

23. Cfr. «Sin da ora mi sembra che un problema centrale sia rappresentato dalla possibilità che questo vincolo esterno sia realizzato attraverso la nozione giuridica di pertinenza» (CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XXIV). Sul punto cfr. SERENI, *Comunità*, 446 ss. che definisce i *compascua* «pertinenza dei *fundi* che su di essi esercitavano i loro usi promiscui»; al riguardo MEROTTO, *Ager*, 194 n. 2 segnala una probabile mutuazione «dalle teorizzazioni altomedievali sugli usi civici». Tassi Scandone non conosce, per la sincronia fra i tempi di pubblicazione, il lavoro sopra richiamato di M. F. Merotto.

24. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 295: «Il diritto ha la terribile potenza di staccarsi dall'esperienza, di farsi indipendente dall'esperienza, di porsi come forza autonoma, di accamparsi, quasi si direbbe, nel suo nudo essere sé stesso nella sua pura autonomia, sul concreto».

25. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 280: «Il nudo fatto dell'unione del singolo con la singola terra, che sembra così semplice, che sembra avere la semplicità di uno schema, si rivela nella sua smisurata complessità». Su Capograssi vd. CAZZETTA, *Natura*; GROSSI, *Uno storico*, 655 ss.

ambito, nel quale il problema è contestualmente giuridico, politico, sociale, economico, di tecnica agricola e consiste nell'«unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra: tutte e tre debbono unirsi come vita, non come sfruttamento o asservimento dell'una all'altra»²⁶.

BIBLIOGRAFIA

AGNATI U., *Il censore e il centurione. Considerazioni sugli assetti fondiari collettivi*, Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche 71 (2020), in corso di stampa.

AGNATI U., *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma 1999.

ALVAZZI DEL FRATE P. - FERRI G., *Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)*, in *Le proprietà*. Dodicesime giornate di studio Roma Tre – Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard, Roma 13-14 giugno 2014, a cura di L. Vacca, Napoli 2015, 31-57.

Beni comuni e strutture della proprietà: dinamiche e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età contemporanea, a cura di G. V. Parigino, Firenze 2017.

BONINI R., *La proprietà, il "terribile diritto". Eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista*, Padova 1994.

BURDESE A., *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.

CAPOGRASSI G., *Agricoltura, diritto, proprietà* (1952), in G. Capograssi, *Opere*, V, Milano 1959, 269-310.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Heredium', 'fundus' e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto Mommsen-Meitzen-Weber*, in *Mnimi Petropoulos*, I, Athènes 1984, 277-292 (= *Comunità agraria in Roma antica*, Quaderni di storia 21, 1985, 77-99).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La figura dell'"heredium" nella storiografia di fine '800*, BIDR 85 (1981) 41-75.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli 2002.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Prefazione*, in E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli 2017, xvi-xxxii.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Spazio privato e spazio pubblico in La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto*. Atti dell'incontro di studio, S. Maria Capua Vetere, 27-28 novembre 1998, Roma 1999.

26. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 275.

- CAZZETTA G., *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, 286-315.
- CONTE E., *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-temps modernes* 114 (2002) 73-94.
- DANI A., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6 (2014) paper 7.
- DI GENIO G., *Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n. 168 del 20 novembre 2017)*, Torino 2019.
- DI GENIO G., *Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede costituente*, *federalismi.it* 18 (2018) 1-16.
- DI PORTO A., *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013.
- Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms*, herausgegeben von O. Behrends und L. Capogrossi Colognesi, Göttingen 1992.
- Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*. Atti del 14° Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista 'G. Cervati', L'Aquila, 31 maggio 2018, a c. di F. Politi e F. Marinelli, Pisa 2019.
- FERRI G., *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento. In appendice il discorso di Carlo Calisse - Senato del Regno 18 maggio 1927*, *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 7 (2015) paper 10.
- GABBA E., *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, *RIL* 112 (1978) 253-258.
- GABBA E., *Per un'interpretazione storica della centuriazione romana*, *Athenaeum* 73 (1985) 265-284.
- GABBA E., *Sulle strutture agrarie dell'Italia romana fra III e I sec. a.C.*, in E. Gabba e M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)*, Pisa 1979, 13-73.
- GAGLIARDI L., *Colonizzazioni e sottrazione delle terre ancestrali agli indigeni. Spunti comparatistici tra diritto moderno e diritto romano*, *Legal Roots* 3 (2014) 71-115.
- GIULIETTI W., *Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi*, *Il diritto dell'economia* 3 (2018) 1041-1057.
- GROSSI P., *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in *Gli usi civici oggi*. Atti della Giornata di studio tenutasi il 30 giugno 2005, *Quaderni dell'Accademia dei Georgofili* (2006) 21-35.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

- GROSSI P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Quaderni fiorentini 17 (1988) 360-422.
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 2017 (ristampa anastatica, con integrazioni, dell'ed. Milano 1977).
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo (un ritorno dell'autore)*, in *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*, a cura di F. Marinelli e F. Politi, Pisa 2018, 113-118.
- GROSSI P., *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in P. Grossi, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, 641-667.
- KOLENDO J., *Il contadino*, in *Luomo romano*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari 1989, 215-232.
- LAFFI U., *L'ager compascuus*, Rev. des Ét. Anc. 100 (1998) 533-554, ora in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 381-412.
- MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014.
- MEROTTO M. F., 'Ager compascuus': un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2016, 193-223.
- MURA S., *Parlamento, questione fondiaria e legislazione mancata (1894)*, Studi Storici 55.4 (2014) 1013-1040.
- PAGLIARI G., "Prime note" sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 ("norme in materia di domini collettivi"), *Il diritto dell'economia* 1 (2019) 11-41.
- PEARSON S. V., *Growth and Distribution of Population*, New York - London 1935.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013³.
- ROSATI S., *La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento e Novecento*, *Historia et ius* 15 (2019) paper 15.
- SCHERILLO G., *Lezioni di diritto romano. Le cose, I, Concetto di cosa - cose 'extra patrimonium'*, Milano 1945.
- SERENI E., *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma 1955.
- TASSI SCANDONE E., *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli 2017.
- TIBILETTI G., *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi (1948-49)* ora in G. Tibiletti, *Studi di storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento 2007, 23-126.
- TIBILETTI G., *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'Impero (1950)*, ora in G. Tibiletti, *Studi di storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento 2007, 213-268.

VALENTI G., *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, Macerata 1887.

VIGLIETTI C., *I bina iugera reconsiderati*, in *La leggenda di Roma*, IV, a cura di A. Carandini, Milano 2014, 453-471.

VOLANTE R., *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi*, *Le nuove leggi civili commentate* 5 (2018) 1067-1115.